



Schema di decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alla ripartizione delle risorse del Fondo per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi. Parere, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.

Si esprime parere positivo sul testo con le seguenti raccomandazioni.

Il Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa è istituito dall'art. 67 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 che riconosce il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa quale competenza in tema di giustizia e quindi in capo allo Stato prevedendo un Decreto il riparto delle risorse dirette agli Enti locali che hanno inteso avviare i Centri per la Giustizia Riparativa CGR.

Appare il caso di evidenziare in questa sede che la L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto con l'art. 1, comma 859 che "Il Fondo per di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, già dotato per €. 4.438.524,00 fosse incrementato di ulteriori **5 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2023", **per una dotazione annuale complessiva del Fondo pari a €. 9.438.524,00.**

Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni LEP – intesa di CU del 4 luglio 2024

Il Fondo di cui all'art 67 cit. garantisce quindi la determinazione dei livelli essenziali dei servizi di giustizia riparativa finanziandoli seppur nel limite delle disponibilità previste.

Nel corso del confronto in sede tecnica di Conferenza Unificata sui LEP adottati il 4 luglio 2024, è stato evidenziato come l'insieme dei parametri utilizzati per addivenire al costo unitario annuo per il funzionamento di un Centro di giustizia riparativa scontassero talune rigidità tali da rappresentare solo parzialmente la stima delle spese reali per la locazione e il funzionamento della nuova struttura e i compensi per i mediatori esperti. Solo per fornire una idea circa l'applicazione di alcuni di tali parametri, basti ricordare che il costo dei compensi dei mediatori esperti è stato calcolato solo sulla base di prestazioni professionali mentre il dettato normativo ha previsto, tra le modalità per dotarsi di queste figure, anche la previsione di specifiche convenzioni con ETS nonché il ricorso a figure contrattualizzate con il CCNL Comparto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali.

Disponendo di un quadro più definito della situazione a livello territoriale a seguito dell'espletamento delle procedure ex art. 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 con le Conferenze Locali che hanno individuato gli Enti e sottoscritti tutti i Protocolli d'intesa per l'avvio dei servizi sul territorio è possibile rilevare sui 29 Comuni che hanno sottoscritto i Protocolli che almeno un terzo degli stessi si dota di mediatori esperti anche attingendo alle figure contrattualizzate con il CCNL Comparto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Funzioni Locali con proiezione dei costi ben differenti rispetto a quelli indicati.

Ciò detto, in questa prima fase di avvio dei servizi sul territorio **si apprezza lo sforzo realizzato dal Ministero della Giustizia di poter indicare la quota pari a 224.000,00**

euro quale contributo standard uguale per tutti cioè “*de minimis*” finalizzato a sostenere gli impegni assunti dai Comuni e dagli altri Enti ad assicurare l’erogazione dei servizi secondo i Livelli Essenziali delle prestazioni, nella prospettiva duplice:

- a) che la stessa quota possa essere sempre più aderente nel confronto aperto in sede di Conferenza;
- b) che si proceda nelle successive annualità a dare seguito a quanto previsto dal comma 3¹ dell’art. 67 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero e fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa.

RICHIESTA DI POTENZIAMENTO DELLA DOTAZIONE DEL FONDO EX ART. 67

Dai dati contenuti nell’allegato allo schema di decreto appare evidente che la dotazione del Fondo attualmente è in grado di sopperire solo alla quota “*de minimis*” suindicata e solo parzialmente (mancando ancora la copertura dei distretti di Corte d’Appello di Trieste e Campobasso non ancora identificati dalle Conferenze locali). Si segnala quindi l’urgenza e **necessità di potenziare detto Fondo per l’anno 2026 e per gli anni seguenti** atteso che nella attuale proposta di DDL **BILANCIO 2026 ATTO SENATO 1689** non si rinviene alcuna nuova disposizione in tal senso.

Infine si segnala che le tabelle Allegate I e II contengono un refuso in ordine alla regione Lombardia che non distingue tra Corte di Appello di Milano e Corte di appello di Brescia con indistinta competenza dei Comuni afferenti ai diversi distretti.

¹ 3. “Nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all’articolo 61.”

